



## Tribunale di Piacenza

- Sezione civile -

Il Giudice, dott. Stefano Aldo Tiberti, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA ex 19, co 4, CCII

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale

Sul ricorso presentato da

#### Premesso che

Con ricorso depositato in data 11/11/2022 la \_\_\_\_\_ ha chiesto la conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 19 CCII, chiedendo, in particolare, di *“confermare l'applicazione delle misure protettive erga omnes a tutela del patrimonio della ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e 19 del D.lgs. n. 14/2019 per la durata di 120 giorni”*. L'imprenditore ricorrente - specializzato nella produzione di imballaggi flessibili utilizzati per il confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici, chimici e cosmetici - ha formulato domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, con richiesta di misure protettive e cautelari di cui all'articolo 18 CCII e tale istanza è stata pubblicata nel registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'Esperto Avv. \_\_\_\_\_ lo stesso giorno del deposito del presente ricorso.

È stata depositata la documentazione di cui all'art. 19, co 2, CCII e sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCII.

Il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione udienza ai creditori di cui all'elenco ex art. 19, co 2, lett c), ed ai creditori specificatamente interessati dalle misure di protezione.

L'imprenditore ricorrente allega di avere un monte debitorio totale pari a euro 3.160.030,10 ed ha prospettato un piano di risanamento basato sulla continuità c.d. *“indiretta”* fondato, in sintesi, sui seguenti punti:

- 1) In data 16 settembre 2022 è stato stipulato un contratto d'affitto del proprio ramo aziendale avente ad oggetto le sue principali linee di business in favore della Società



bulgara, integralmente controllata da [redacted] tramite intestazione fiduciaria della partecipazione [redacted] attuale A.U. della società ricorrente;

- 2) Contestualmente all'affitto, le due Società hanno sottoscritto un accordo commerciale finalizzato alla commercializzazione dei prodotti di [redacted] ai clienti italiani di [redacted] nonché un accordo per la cessione da [redacted] del magazzino materie prime ad oggi esistente;
- 3) Per effetto dei contratti già conclusi, [redacted] deduce di poter in breve periodo migliorare le proprie entrate e generare un flusso di cassa positivo, dovuto a: a) incasso del canone d'affitto annuo pari a € 48.000,00<sup>1</sup>; b) incasso della provvigione pari al 15% del fatturato realizzato da [redacted] dalla vendita di prodotti a clienti italiani; c) incasso del corrispettivo a lei dovuto per effetto della sottoscrizione del citato accordo per la cessione del magazzino; d) realizzo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione delle bobine (attività della linea «Commercio bobine», che non fa parte dell'oggetto del ramo affittato a [redacted] e che continua ad essere svolta direttamente da [redacted]; e) fruizione di eventuali dividendi che dovessero essere distribuiti da parte di [redacted]

Il piano e le strategie di intervento così delineate dovrebbero consentire all'imprenditore di soddisfare i creditori nel seguente modo:

- Pagamento integrale degli oneri connessi all'accesso ed alla gestione della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, dei debiti verso il personale dipendente, dei debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali e assistenziali, dei debiti garantiti dallo Stato per il tramite di [redacted] dei debiti verso fornitori strategici
- Pagamento dei debiti verso istituti di credito e finanziari in misura pari al 40 del valore Nominale;
- Pagamento dei debiti verso fornitori non strategici e, in generale, degli altri creditori, in misura pari al 40 del valore nominale;

Si sono costituiti in giudizio i creditori

[redacted] i quali hanno concluso chiedendo il rigetto

<sup>1</sup> Più una parte variabile di € 20.000,00 da corrispondersi entro un mese dall'approvazione del bilancio dell'affittuaria se il fatturato annuo del ramo di azienda non sia inferiore a € 1.200.000,00.



dell'istanza di conferma delle misure protettive e, in subordine, la concessione delle stesse nel termine minimo di legge. Altri creditori hanno fatto pervenire osservazioni e documentazione. L'Esperto ha, nel proprio parere, formulato allo stato una prognosi negativa in merito all'idoneità del piano presentato rispetto all'obiettivo del risanamento.

Ciò premesso, sussiste il presupposto soggettivo per la conferma delle misure, in quanto il debitore è un imprenditore che ha accesso alla procedura della composizione negoziata della crisi ex art 12 CCII e lo stesso si trova quantomeno sicuramente in una situazione di squilibrio economico e finanziario, come emerge dal ricorso e dai bilanci depositati.

In tema, invece, di presupposti oggettivi per la conferma delle misure ex art. 18 CCII, sebbene tale articolo non precisi i presupposti o le finalità delle stesse, si osserva, come l'art. 19, co 4 prescriba che l'esperto debba relazionare sulla *"funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative"*, e che l'art. 19, co 5, preveda che il Giudice possa prorogare tali misure *"per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative"*; a ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art. 19, co 6, CCII, è possibile, su istanza di parte, revocare le misure concesse *"quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti"*.

In primo luogo, quindi, la conferma delle misure deve garantire, appunto, il buon esito delle trattative, sicché il Giudice è chiamato a verificare, da un lato, la concreta possibilità che le misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle stesse, sulla base dell'ipotesi di risanamento concretamente prospettata dal debitore stesso.

Ciò posto, rileva inoltre il Tribunale che presupposto essenziale della composizione negoziata della crisi è che sia *"ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa"* (art. 12, co 1, CCII), e che tanto l'attività dell'Esperto quanto le trattative sono necessariamente finalizzate al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi.

Dall'impianto normativo può desumersi<sup>2</sup> che la conferma delle misure sia quindi subordinata all'accertamento, da parte del Giudice, di una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che

---

<sup>2</sup> Cfr sul punto anche Trib. Rieti, 02/04/2022, sebbene in riferimento alla disciplina del D.L. 118/2021.



possano pregiudicare il risanamento dell'impresa – al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali-, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori.

Tale accertamento, inoltre, deve essere necessariamente parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficace risanamento dell'impresa stessa.

La giurisprudenza<sup>3</sup> ha già individuato, al fine di compiere tale accertamento, elementi estrinseci ed intrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, della idoneità della composizione negoziata a perseguire l'obiettivo del risanamento, rappresentati da:

- la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;
- il parere positivo dell'Esperto, anche sulla base delle trattative già concretamente instaurate e sulla base degli accertamenti preliminari di cui alla sezione III, punto 6.3, del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021;
- la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere;
- la chiarezza della strategia di risanamento;
- la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento;
- il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale *stay* non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;
- il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori.

Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che le misure protettive non debbano essere confermate, per mancanza del necessario requisito oggettivo.

Preliminarmente si rileva che la società versa in uno stato di grave squilibrio economico finanziario tale da determinare, unito alle numerose iniziative intraprese dai creditori, un vero e proprio stato di insolvenza.

Il bilancio relativo all'anno di esercizio 2021 espone un patrimonio netto negativo (7.415), ed ha chiuso con una perdita di esercizio (247.836); la situazione economico-finanziaria al 15/09/2022 in atti riporta uno squilibrio tra attività e passività negativo per euro 1.525.878,00.

---

<sup>3</sup> Tribunale di Modena, 03/12/2022.



La società stessa dichiara, nell'Allegato n. 2 all'istanza di composizione negoziata della crisi depositato nel procedimento RG 694/2022, come vi siano plurime iniziative intraprese dai creditori (quattordici di numero) a tutela dei propri diritti, attraverso procedure monitorie (diverse delle quali già concluse con l'emissione di titolo esecutivo), per un importo debitorio pari a circa € 686.644,88.

Il creditore| ha in essere un pignoramento presso terzi per la somma di euro 64.985,02, mentre la proprietaria del capannone, sito in ove era svolta l'attività di impresa (prima della delocalizzazione) ha dedotto di avere risolto il contratto di locazione per morosità ed ha citato in data 07/11/2022 la debitrice per ottenere la convalida del relativo sfratto.

In capo alla società pende, inoltre, un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (R.G. 6/2022), depositato in data 12/10/2022 (ovvero prima della pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, depositata in data 28/10/2022) dal creditore

| a seguito dell'infruttuoso tentativo di recupero del proprio credito (sancito da titolo esecutivo definitivo).

Fatta tale doverosa premessa, il Tribunale ritiene che il piano di risanamento prospettato dalla debitrice non sia meritevole di positivo apprezzamento, stante la impossibilità di verificare, anche solo con un giudizio a cognizione sommaria, la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni poste a fondamento della strategia di intervento.

La strategia di risanamento passa attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa mediante la delocalizzazione della stessa in Bulgaria, attraverso l'affitto dell'azienda alla *newco* la cui attività dovrebbe generare i flussi di cassa necessari al risanamento.

In primo luogo, il tribunale rileva come il debitore non indica un termine massimo entro cui intende raggiungere il risanamento, né precisa quale sarebbe la soluzione giuridica che intende perseguire all'esito della procedura di composizione negoziata della crisi, tra i vari istituti che la legge prevede come sbocco al buon esito delle trattative, sicché il progetto di risanamento, sotto tale profilo risulta, indeterminato.

In secondo luogo, manca qualsivoglia informazione o documentazione inerente a società affittuaria, tale da permettere anche solo un sommario apprezzamento della sua solidità patrimoniale e delle reali potenzialità industriali: non è stata allegata alcuna visura camerale, e



non si conosce né la capitalizzazione né la dotazione patrimoniale; inoltre è impossibile ricostruire la potenzialità, sotto il profilo del volume di affari, non essendo stata prodotta alcuna documentazione inerente alle commesse già cedute dalla \_\_\_\_\_ o comunque già concluse dalla società affittuaria, mancando inoltre qualsivoglia documento economico-finanziario.

L'impossibilità di apprezzare la prospettiva di risanamento emerge, inoltre, dalla impossibilità di valutare gli assunti posti alla base di quelli che dovrebbero essere i fattori produttivi dei flussi attesi in forza della continuità indiretta<sup>4</sup>, in quanto:

- 1) L'unico flusso precisamente quantificabile, ovverosia il canone di affitto dell'azienda<sup>5</sup>, è manifestamente irrisorio di per sé a fondare la prospettiva di un ragionevole soddisfacimento dei creditori, tenuto conto dell'importo complessivo dei debiti;
- 2) Il dato dei potenziali flussi dovuti alla provvigione del 15% sul fatturato realizzato da \_\_\_\_\_ dalla vendita di prodotti a clienti italiani è, allo stato, totalmente non verificabile (proprio in forza delle mancanze documentali sopra esposte, riguardanti la potenziale capacità reddituale dell'affittuaria);
- 3) Quanto all'incasso del corrispettivo dovuto per effetto della sottoscrizione dell'accordo per la cessione del magazzino - in disparte la questione che al ricorso non è nemmeno allegato il contratto estimatorio - l'esperto rileva sul punto che "*non è stato prodotto l'elenco dei beni allegato al contratto estimatorio, né vi è in atti una stima dei predetti*", sicché risulta inverificabile su quali assunti sia basata la valorizzazione del magazzino (il cui valore totale stimato nemmeno è indicato);
- 4) La fruizione di eventuali dividendi che dovessero essere distribuiti da parte di Soulprint - al netto di ogni questione circa l'impossibilità di apprezzare l'attività di quest'ultima in chiave di redditività prospettica - risulta, allo stato, mancante dei necessari presupposti giuridici, in quanto la stessa debitrice in sede di ricorso precisa come la *newco* bulgara sia *integralmente controllata da \_\_\_\_\_ tramite intestazione fiduciaria della partecipazione alla Signora \_\_\_\_\_* sicché non è dato comprendere a che titolo la \_\_\_\_\_ possa anche solo potenzialmente beneficiare di dividendi, non essendo socia della affittuaria.

<sup>4</sup> Tali flussi sono indicati in un prospetto inserito nel punto 3 della Relazione sintetica ex art. 17 co. 3 lett. b) D.lgs. 14/2019 depositata dal Debitore: giòva precisa che sono indicati i flussi positivi attesi solo fino ad aprile 2023.

<sup>5</sup> Pari ad un importo di euro 68.000 annui (dando per inclusa la parte variabile), ammesso e non concesso che l'affittuario sia in grado di soddisfarlo regolarmente.



5) Privi di ogni verificabilità sono i flussi attesi a titolo di *Crediti commerciali pregressi e attività commerciale*, per i quali sono indicati importi (mensili) il cui metodo di stima è ignoto.

La società debitrice, in un documento di risposta al parere dell'esperto depositato in udienza, afferma che nei tre mesi passati sarebbe stata in grado di mettere a disposizione di flussi per euro 125.000,0, oltre ad statuire vaghe considerazioni circa il buon andamento finanziario della società affittuaria; orbene, di tali affermazioni non vi è riscontro probatorio alcuno, nemmeno indiziario; trattasi di un indice sintomatico della impossibilità per la debitrice di provare concretamente gli assunti posti alla base delle proprie (a questo punto) congetture.

L'esperto, nel proprio parere, precisa che *"il canone di affitto rimane l'unico dato di riferimento certo ma del tutto insufficiente a sostenere la proposta, ammontando a € 39.344,28 annui (al netto di IVA)"*, per poi concludere condivisibilmente che *"a prescindere dalle considerazioni di ordine generale sull'andamento dei mercati in questo preciso momento storico (energia, rifornimenti, approvvigionamenti, etc...), si deve considerare non solo e non tanto che lo stato di insolvenza è documentato dalla stessa società richiedente e dalle varie iniziative intraprese da alcuni creditori (sulla base di decreti ingiuntivi non opposti), ma – soprattutto – che i dati esposti nel progetto di piano non appaiono idonei a sostenere il risanamento dell'impresa"*.

Ritiene inoltre il Tribunale che il ricorso nemmeno alleggi in modo sufficientemente specifico la funzionalità delle misure protettive rispetto all'obbiettivo di garantire il buon esito delle trattative.

Il ricorrente sul punto, si limita ad affermare assertivamente che *"Le misure protettive si rendono necessarie affinché le trattative che verranno condotte dall'Esperto nell'ambito della composizione negoziata della crisi possano avere esito positivo, allo scopo di tutelare il patrimonio sociale con efficacia erga omnes per impedire che nel corso delle citate trattative i creditori possano alterare la propria posizione giuridica (i.e. costituzione di ipoteca; indisponibilità dei beni per sequestro) rispetto alla posizione della a detrimento degli altri creditori"*, Senza tuttavia spiegare, in concreto, in che modo le azioni esecutive dei creditori possano pregiudicare un eventuale piano di risanamento. Sintomaticamente, a titolo esemplificativo, non è dato sapere quale necessità abbia la società debitrice di non subire lo sfratto dal capannone di se l'attività di impresa è stata ormai delocalizzata.



La concessione delle misure protettive indistintamente nei confronti di tutti i creditori si rivelerebbero, quindi, sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

In conclusione, il ricorso per la conferma delle misure protettive va rigettato, con immediata perdita di efficacia delle stesse.

Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate, sussistendo gravi motivi, stante la complessità del caso e la molteplicità dei fattori da analizzare, e tenuto altresì conto della novità del quadro normativo e giurisprudenziale in materia.

**P.Q.M.**

- 1) **Rigetta** il ricorso per la conferma della misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII presentato da \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, revoca le stesse;
- 2) **Compensa** integralmente le spese tra le parti.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Piacenza, 22/12/2022

Il Giudice  
*Dott. Stefano Aldo Tiberti*

